

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/986 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 34, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione ⁽²⁾ fissa, tra l'altro, i modelli per alcuni documenti che vanno redatti nel contesto dell'omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ abroga la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e introduce nuovi limiti di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante (fase V) per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.
- (3) Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013 i limiti di emissione della fase V di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 si applicano anche ai veicoli agricoli e forestali. L'applicazione di tali limiti è rinviata secondo il calendario di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628.
- (4) È pertanto necessario modificare i modelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 al fine di adattarli e allinearli a quelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Allo scopo di perfezionare le prescrizioni amministrative dovrebbero essere apportate ulteriori modifiche di minore entità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 al fine di consentire l'omologazione di unità elettriche/elettroniche come componenti e di richiedere informazioni più complete per l'omologazione della trasmissione e dei dispositivi di frenatura dei veicoli rimorchiati.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013,

⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GUL 85, 28.3.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GUL 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁽⁴⁾ Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GUL 59 del 27.2.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 102 del 13.4.2017, pag. 364).

